

ATTO N. DD-A16 143 DEL 14/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) - Regolamento 8/R/2011 (Regolamento forestale) - Proroga dei periodi di taglio (art. 18, comma 1) e delle

autorizzazioni forestali (art. 6).

Vista la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera a), in cui è previsto che il Regolamento forestale definisca gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 6 (Autorizzazione con progetto d'intervento) e stabilisca le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;

visto il D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R" (di seguito Regolamento forestale)*, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 18 (Epoche d'intervento) che prevede quanto segue:

- 1. I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti sono consentiti nei seguenti periodi:
- a. dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.
- b. dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra i 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
- c. dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..
- 2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
- 3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui ai comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
- 4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
- 5. Sono consentiti tutto l'anno:
- a. interventi in fustaia;
- b. tagli intercalari in tutti i boschi;
- c. tagli di avviamento a fustaia;
- d. interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
- e. ripuliture e sfolli;
- f. abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici. posto che l'art. 6 (Autorizzazione con progetto d'intervento) del Regolamento forestale:

- al comma 5 prevede che l'autorizzazione regionale abbia una validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni;
- al comma 6 prevede la possibilità che siano autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno; visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2020 con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus che, in particolare, sospendevano su tutto il territorio nazionale le attività selvicolturali (codice Ateco 02);

viste le richieste di posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale, in ragione delle disposizioni governative di contenimento del contagio del Coronavirus, pervenute da Confartigianato Piemonte, Coldiretti Piemonte e dall'Associazione Imprese forestali Piemonte;

vista la richiesta avanzata dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali del Piemonte di concedere una proroga generalizzata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale, in ragione delle disposizioni governative di contenimento del contagio del Coronavirus;

vista la proposta del Comitato Tecnico Foreste Legno di cui all'art. 33 della l.r. 4/2009, organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale, espressa nella seduta del 9.4.2020 e consistente nel concedere una proroga di 15 giorni alla stagione di taglio su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con cui sono state rinnovate le misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale ed in cui, diversamente da quanto previsto nel DPCM 20 marzo 2020, tra le attività produttive che possono essere realizzate troviamo anche quelle selvicolturali (codice Ateco 02);

vista l'ordinanza della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio le misure per il contenimento del Coronavirus, nonché il documento con i chiarimenti in cui si evidenzia che le attività di cui al codice Ateco 02 sono consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020;

ritenuto dunque possibile accogliere le richieste pervenute posticipando le date di chiusura dei tagli di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine epoche intervento
Fino a 600	30 aprile
Tra 600 e 1.000	15 maggio
Oltre i 1.000	15 giugno

ritenuto opportuno, nella logica della semplificazione dei procedimenti amministrativi in corso, concedere una proroga generalizzata di 1 anno su tutto il territorio regionale per tutte le autorizzazioni con progetto d'intervento di cui all'art. 6 del Regolamento forestale in scadenza nel periodo marzo 2020 - dicembre 2020; rammentato che nei Siti della rete Natura 2000 i periodi di taglio previsti dal Regolamento forestale sono integrati dalle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) le quali dispongono:

- relativamente alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), all'art. 8, comma 2, lett a bis), di sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;
- relativamente ai Siti d'importanza comunitaria (SIC) ed alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), all'art. 13, comma 3, lett. fbis) sono disposti i medesimi periodi di taglio, ma è prevista la possibilità di deroga a tali periodi previo l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;

considerato che le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19 sono intervenute anticipatamente all'entrata in vigore dei succitati periodi di sospensione impedendo la conclusione delle attività selvicolturali in essere;

ritenuto opportuno quindi rammentare, su indicazione del competente Settore Biodiversità e aree naturali, che nei Siti della rete Natura 2000 e limitatamente alle categorie forestali dei castagneti e robinieti è sempre

fatta salva l'applicazione del su citato regime di deroga già previsto nei SIC e nelle ZSC, specificando che anche all'interno delle ZPS, eventuali interventi sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto di eventuali condizioni da valutare a livello sito-specifico;

vista la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2017:

vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020 che approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022;

quanto sopra premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

1. di posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine epoche intervento
Fino a 600	30 aprile
Tra 600 e 1.000	15 maggio
Oltre i 1.000	15 giugno

- 2. di concedere una proroga generalizzata di 1 anno su tutto il territorio regionale per tutte le autorizzazioni con progetto d'intervento di cui all'art. 6 del Regolamento forestale in scadenza nel periodo marzo 2020 dicembre 2020;
- 3. di specificare, su indicazione del competente Settore Biodiversità e aree naturali, che, nel rispetto dei periodi di cui al punto 1 e in relazione agli interventi che interessano le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti ricadenti nei Siti della rete Natura 2000:
- è sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell'art. 13, comma 3, lett fbis) delle "*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.);
- all'interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale (www.regione.piemonte.it), nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste) Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro